



UISP

sportpertutti

Statuto UISP Nazionale

*Approvato dall'Assemblea Congressuale Nazionale
il 15 giugno 2019*

Indice:

○ TITOLO I – IDENTITÀ ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI

- Articolo 1 - Denominazione e sede
- Articolo 2 - Identità associativa
- Articolo 3 - Fini e attività
- Articolo 4 - Attività diverse
- Articolo 5 - Attività economiche
- Articolo 6 - Partenariati e protocolli d'intesa
- Articolo 7 - Denominazione e segni distintivi

○ TITOLO II – IL SOCIO

- Articolo 8 - Associazione e affiliazione
- Articolo 9 - L'associato: diritti e doveri
- Articolo 10 - Perdita della qualifica di socio

○ TITOLO III – LIVELLI ORGANI E FUNZIONI

- Articolo 11 - I livelli dell'Associazione
- Articolo 12 - Le funzioni e i compiti del livello Territoriale
- Articolo 13 - Le funzioni e i compiti del livello Regionale
- Articolo 14 - Le funzioni e i compiti del livello Nazionale
- Articolo 15 - Regolamenti
- Articolo 16 - Il Codice Etico
- Articolo 17 - Organi
- Articolo 18 - Il Congresso
- Articolo 19 - Il Consiglio Nazionale
- Articolo 20 - Il Consiglio Regionale
- Articolo 21 - Il Consiglio Territoriale
- Articolo 22 - Il Presidente
- Articolo 23 - La Giunta Nazionale
- Articolo 24 - La Giunta Regionale
- Articolo 25 - La Giunta Territoriale
- Articolo 26 - Il Segretario Generale
- Articolo 27 - Riunioni in videoconferenza
- Articolo 28 - Decadenza e integrazione
- Articolo 29 - L'Organo di controllo
- Articolo 30 - Il Procuratore Sociale
- Articolo 31 - Il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Garanti di secondo grado

○ TITOLO IV – SETTORI DI ATTIVITÀ

- Articolo 32 - I Settori di Attività

○ TITOLO V – ASSISTENZA TECNICA E COMMISSARIAMENTO

- Articolo 33 - Assistenza Tecnica
- Articolo 34 - Il Commissariamento

○ TITOLO VI – PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

- Articolo 35 - Patrimonio
- Articolo 36 - Fonti di finanziamento
- Articolo 37 - Esercizio sociale e bilancio
- Articolo 38 - Trasparenza
- Articolo 39 - Modifiche statutarie

○ TITOLO VII – SCIoglIMENTO - REVOCA QUALIFICA COMITATO UISP

- Articolo 40 - Scioglimento
- Articolo 41 - Revoca qualifica Comitato UISP

○ TITOLO VIII – INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ

- Articolo 42 - Incompatibilità e ineleggibilità

○ TITOLO IX – NORME TRANSITORIE

- Articolo 43 - Norme transitorie

ARTICOLO 1– DENOMINAZIONE E SEDE

1. Si è costituita nel 1948, l'Associazione Nazionale UISP – Unione Italiana Sport Per tutti, già denominata Unione Italiana Sport Popolare, che assume la denominazione di “Unione Italiana Sport Per tutti” Associazione di Promozione Sociale Rete Associativa Nazionale” o in breve “UISP APS” (in seguito UISP).
2. L'UISP ha sede legale nel comune di Roma. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune può essere stabilita dalla Giunta Nazionale.
3. L'UISP utilizza negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la denominazione di “UISP Associazione di Promozione Sociale” o “UISP APS”.

ARTICOLO 2 – IDENTITA' ASSOCIATIVA

1. L'UISP è un'Associazione Nazionale, antifascista e antirazzista che si ispira ai principi della Costituzione italiana, contraria ad ogni forma di discriminazione. Essa promuove e sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, d'alienazione, contro la pratica del doping; opera per il benessere e la promozione della salute dei cittadini, per la tutela dei beni comuni e la sostenibilità ambientale, i valori di dignità umana, di non violenza e solidarietà tra le persone, di pace e intercultura tra i popoli e coopera con quanti condividono tali principi.
2. L'UISP è l'Associazione di tutte le persone e soggetti collettivi, a partire dalle associazioni sportive, che vogliono essere protagonisti del fenomeno sportivo attraverso la pratica diretta, competitiva e non, la partecipazione alle esperienze associative e formative, l'organizzazione di eventi.

L'UISP in particolare assicura la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del “fair play”, la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione.

Essa opera ricorrendo prevalentemente all'attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli associati collettivi e la sua attività è rivolta ai soci, relativi familiari e terzi.

3. L'UISP, in particolare, promuove:
 - a) la pratica sportiva nella sua accezione ludico-motoria, non agonistica ed agonistica o competitiva, con finalità quindi formative e ricreative;
 - b) la diffusione – nello sport e, attraverso lo sport, nella vita sociale – di una cultura dei diritti e delle pari opportunità, dell'ambiente e della solidarietà, riconoscendo lo sport come diritto di cittadinanza e come risorsa per l'inclusione e la coesione;
 - c) la funzione educativa dello sport sia nella crescita individuale che nella collettività;
 - d) stili di vita attivi incentrati sul movimento.
4. L'UISP è un' Associazione Nazionale che realizza scopi e finalità anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, denominate Comitati.
5. L'UISP si qualifica come Associazione di Promozione Sociale di diffusione nazionale e come Rete Associativa Nazionale, ai sensi e agli effetti del D.Lgs. 117/2017 (di seguito, Codice del Terzo settore), e come Ente a finalità assistenziali, ai sensi e agli effetti della Legge 287/1991.
6. L'UISP è Ente di Promozione Sportiva, giusto riconoscimento del CONI, Ente certificatore delle finalità sportive. La UISP si conforma allo Statuto, ai Regolamenti ed ai Provvedimenti del CONI - ivi incluso quello che disciplina l'Ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva - ed alle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI, a cui si fa espresso rinvio anche con riferimento alle procedure e modalità per l'effettuazione dei controlli antidoping, nonché i relativi procedimenti disciplinari a carico dei tesserati e degli affiliati. L'UISP si conforma altresì allo Statuto ed ai Regolamenti del CIO.
7. L'UISP è Ente di Promozione Sportiva Paralimpica, giusto riconoscimento CIP. L'UISP si conforma, ai fini del riconoscimento, alle direttive e ai principi stabiliti dal CIP e dagli Organismi Internazionali competenti.
8. L'UISP aderisce con Delibera del Consiglio Nazionale ad Enti, nazionali ed internazionali, che promuovono finalità affini alle proprie.

ARTICOLO 3 – FINI E ATTIVITA'

1. L'UISP persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) **organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.** Tale attività si concretizza nella promozione delle attività motorie – sportive, come educazione permanente per tutte le età, di carattere:
 - promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, così come nella sua dimensione dello sport per tutti e quindi “nessuno escluso”, in una dimensione associativa di inclusione sociale;
 - attività non agonistiche, attività ludico-motorie, didattiche e di avviamento alla pratica sportiva;
 - attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, con le quali stipulare appositi protocolli e convenzioni nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CONI-EPS;
 - attività paralimpiche multidisciplinari, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CIP/EPP-EPSP;
 - b) **educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa,** con particolare ma non esclusivo riferimento alle attività formative:
 - dirette a tecnici, a educatori ed a operatori sportivi e/o ad altre figure similari. Gli attestati e le qualifiche conseguite avranno valore nell'ambito UISP, salvo che la UISP abbia stipulato apposita Convenzione con la specifica Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o altro Ente di Promozione Sportiva e/o salvo che la UISP abbia ottenuto l'accreditamento o altro riconoscimento dalle Istituzioni europee, dai Ministeri o dalle Regioni territorialmente competenti, in merito al percorso di formazione che potrà eventualmente qualificarsi come formazione professionale.
Le attività esercitate di cui alla precedente lettera a) devono svolgersi con l'impiego di educatori, educatrici, tecnici, insegnanti, operatori, operatrici, formati secondo le regole e i criteri previsti dal Regolamento Formazione approvato dal Consiglio Nazionale;
 - dirette a docenti degli Istituti scolastici e delle Università e finalizzate al relativo aggiornamento e/o formazione su tematiche inerenti alle pratiche motorie e sportive caratterizzate dalla partecipazione e dalla inclusione;
 - dirette a iscritti ad Ordini professionali, in cooperazione o in convenzione, per formazione inerente le pratiche motorie e sportive, il valore sociale dello sport, la salute e il benessere, l'educazione, le pari opportunità, l'ambiente, la mediazione culturale, la comunicazione;
 - c) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,** incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di comunicazione, informazione, stampa, con particolare riferimento allo sport sociale e per tutti; l'organizzazione di eventi finalizzati a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi di interesse per l'Associazione e tesi a valorizzare il bene relazionale;
 - d) **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale** anche nella forma del turismo sportivo;
 - e) **ricerca scientifica di particolare interesse sociale** negli ambiti in cui opera, comprensiva della costituzione di Centri studi, biblioteche, pubblicazioni, organizzazione di convegni e seminari in via diretta o in collaborazione con Università, Fondazioni di ricerca o altri organismi pubblici o privati;
 - f) **formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa,** attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di servizi educativi per l'infanzia e l'adolescenza in un'ottica di sostegno alla famiglia;
 - g) **interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni** con particolare riferimento alla realizzazione di servizi tesi a mantenere l'autonomia funzionale delle persone che presentano bisogni di salute nonché a rallentare il suo deterioramento nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi;

- h) **interventi e prestazioni sanitarie**, attraverso attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite, tese a supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute; la realizzazione, inoltre, di attività afferenti prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, disabilità, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative;
- i) **interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali** anche attraverso attività di ricerca, monitoraggio e sensibilizzazione alla salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi naturali, alla mitigazione degli impatti ambientali causati dalle attività, dalle organizzazioni, dalle manifestazioni sportive e nella realizzazione e gestione degli impianti sportivi, alla riqualificazione urbana, allo sviluppo e diffusione di una mobilità sostenibile, al rispetto e alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo;
- l) **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, anche attraverso progetti educativi che sappiano coniugare lo sport e sani stili di vita con la fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico;
- m) **formazione universitaria e post-universitaria** in collaborazione con gli Organismi preposti rispetto alla elaborazione delle proposte formative, la partecipazione di propri soci nei processi formativi, l'organizzazione di stage o tirocini;
- n) **cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125**, attraverso la realizzazione o collaborazione alla realizzazione di progetti che possono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, promuovere l'attività sportiva dilettantistica o formare educatori sportivi;
- o) **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti**, in particolare attraverso momenti di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, formazione diretta in modo particolare ai propri dirigenti e educatori, collaborazione in progetti di inclusione sociale;
- p) **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale** quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, interventi a sostegno delle persone fragili, di tutte le forme di disagio, di sostegno alla genitorialità;
- q) **promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata** anche attraverso la realizzazione di percorsi educativi negli Istituti scolastici, la sensibilizzazione delle affiliate nel farsi portavoce di tali valori, la formazione degli operatori sportivi su questi temi, l'organizzazione di momenti di sensibilizzazione, la produzione di materiale divulgativo e educativo a supporto di azioni in tale ambito;
- r) **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale** in particolare attraverso la realizzazione di ricerche, di iniziative di sensibilizzazione, la creazione di sportelli di assistenza, la sperimentazione e l'adozione di buone pratiche per garantire le pari opportunità, contro ogni forma di discriminazione nella pratica sportiva, nella partecipazione agli organismi associativi e nelle attività lavorative, la realizzazione di attività a favore delle persone in stato di reclusione e detenzione o comunque in condizioni di ristrettezza;
- s) **protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni**, anche attraverso il coordinamento degli interventi delle proprie affiliate;
- t) **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata**, con particolare riferimento ai beni che possano avere una vocazione sportiva o aggregativa;
- u) **attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto dei soci e delle loro attività di interesse generale anche allo scopo di promuovere ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali e favorire forme di autocontrollo**;

v) **monitoraggio dell'attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio del Terzo settore;**

z) **promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.**

2. È compito del Consiglio Nazionale approvare atti di indirizzo sulle attività indicate al precedente comma.

3. UISP può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA' DIVERSE

1. L'UISP può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3 purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

2. È compito del Consiglio Nazionale approvare atti di indirizzo su tali attività.

ARTICOLO 5 – ATTIVITA' ECONOMICHE

L'UISP, per il perseguimento delle proprie finalità ed il miglior svolgimento delle proprie attività, può svolgere anche attività di natura economica, ivi incluse operazioni mobiliari ed immobiliari ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali nei confronti di ogni livello associativo UISP, dei soggetti affiliati e delle società partecipate nel rispetto delle norme di legge.

ARTICOLO 6 – PARTENARIATI E PROTOCOLLI D'INTESA

L'UISP può promuovere partenariati e protocolli d'intesa con pubbliche amministrazioni e soggetti privati.

ARTICOLO 7 – DENOMINAZIONE E SEGNI DISTINTIVI

1. La denominazione UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI (già Unione Italiana Sport Popolare), il suo acronimo UISP o U.I.S.P. o Uisp o U.i.s.p. (o in altro modo scritto) e il segno distintivo sono tutelati dall'ordinamento ai sensi di quanto previsto dagli articoli 16 e 2569 del codice civile.

2. La tutela dei segni distintivi e la gestione economica degli stessi sono di competenza della Giunta Nazionale.

3. I Comitati e i Settori di attività riconosciuti ai sensi di quanto previsto dal presente statuto dovranno assumere esclusivamente la denominazione "UISP Comitato Regionale", seguita dalla denominazione della Regione di riferimento e dall'acronimo APS e "UISP Comitato Territoriale", seguita dalla denominazione del territorio di riferimento e dall'acronimo APS mentre i Settori di attività istituiti con delibera del Consiglio Nazionale assumeranno la denominazione di "UISP seguita dalla denominazione della/e attività sportiva/e organizzata", altre denominazioni saranno disciplinate dal Regolamento Nazionale.

4. Ogni eventuale utilizzo dei segni distintivi dell'UISP per finalità differenti da quelle appena descritte, anche da parte di soggetti affiliati e/o tesserati dovrà essere espressamente autorizzato dalla Giunta Nazionale.

5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, oltre a costituire violazione delle norme civili e a tal fine perseguibile, costituisce violazione disciplinare sanzionabile ai sensi di quanto di seguito disposto dal Regolamento Nazionale che disciplina la concessione e la revoca della denominazione.

6. Il segno distintivo UISP e l'utilizzazione della denominazione e del segno distintivo UISP stesso, anche da parte dei soci collettivi affiliati, sono disciplinati dal Regolamento Nazionale.

TITOLO II – IL SOCIO

ARTICOLO 8 – ASSOCIAZIONE E AFFILIAZIONE

1. Possono associarsi all'UISP tutte le persone fisiche cittadine italiane o straniere, anche se minorenni e gli associati collettivi dotati, o meno, di personalità giuridica, purché ne condividano i principi e le finalità espresse nel presente statuto.

2. Non possono essere tesserati all'UISP i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal CONI. Non possono, inoltre, tesserarsi per un periodo di 10 (dieci) anni quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte dell'Uisp Nazionale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al punto precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
3. Sono associati collettivi le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti del Terzo settore ed altri enti, senza scopo di lucro aventi come soci o associati esclusivamente persone fisiche nonché le società sportive dilettantistiche, che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'UISP, che abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa. Gli associati collettivi conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale ma si impegnano, come condizione del rapporto di affiliazione, al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice Etico e dei provvedimenti adottati dalla UISP.
4. La domanda di ammissione viene presentata dalle persone fisiche al Comitato Territoriale competente per residenza o attività prevalente e dai soggetti collettivi al Comitato Territoriale competente dove il soggetto collettivo ha fissato la propria sede legale.
5. La Giunta Territoriale delega disgiuntamente propri componenti ad accogliere le domande di ammissione dei soci individuali e collettivi. Alla richiesta di ammissione deve essere data risposta entro trenta giorni. Qualora il Dirigente delegato ritenga non sia accoglibile la domanda di ammissione del socio, dovrà richiedere la convocazione della Giunta per valutare collegialmente la richiesta. L'accettazione o l'eventuale diniego, debitamente motivato, dovranno essere comunicati all'aspirante socio a mezzo posta elettronica entro 30 giorni.
6. Avverso il diniego di accettazione della domanda di ammissione, l'aspirante socio può proporre ricorso entro 30 giorni al Consiglio Territoriale e in subordine entro i successivi 30 giorni alla Giunta Nazionale Uisp.
7. Il vincolo associativo delle persone fisiche avviene:
 - mediante rapporto diretto con la UISP;
 - attraverso l'associazione ad un associato collettivo affiliato alla UISP o l'assunzione della qualità di socio o partecipante delle società sportive dilettantistiche affiliate. Le società sportive dilettantistiche affiliate garantiscono alle persone di cui richiedono il tesseramento UISP percorsi di confronto democratico per la elezione dei propri delegati nelle sedi congressuali UISP stabilite dal presente Statuto.
8. Gli associati persone fisiche aderiscono all'associazione attraverso il tesseramento, gli associati collettivi attraverso l'affiliazione.
9. L'UISP provvede al riconoscimento a fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche ad essa affiliate, previa verifica della conformità dei relativi statuti all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2001, n. 289 e successive modificazioni, giusta delega del Consiglio Nazionale CONI e nel rispetto dei relativi Regolamenti e Delibere.
10. L'adesione all'UISP è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità.
11. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto secondo il principio del voto singolo e nel rispetto delle modalità previste dal presente statuto. Il socio minorenni viene convocato alle Assemblee dei soci collettivi o dei soci individuali e partecipa con diritto di voto attivo al raggiungimento del sedicesimo anno di età con esclusivo riferimento all'elezione dei delegati al congresso del Comitato Territoriale. Prima del compimento del sedicesimo anno di età, il socio minorenni partecipa mediante uno dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sullo stesso.
12. Le modalità e le condizioni di adesione all'UISP ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dal Regolamento Nazionale, dal Codice Etico, dai Regolamenti Tecnici di attività, dai deliberati degli organi statutari.

13. La tessera e l'affiliazione per tutte le attività ha validità dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.
14. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

ARTICOLO 9 – L'ASSOCIATO: DIRITTI E DOVERI

1. Il rapporto associativo è retto dai principi di uniformità, effettività, democrazia, uguaglianza e pari opportunità.
2. La qualifica di associato, persona fisica o soggetto collettivo dà diritto:
 - a) a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse, nel rispetto delle condizioni previste;
 - b) a partecipare all'elezione degli organi statutari e alla approvazione o modifica delle norme statutarie attraverso l'elezione di propri delegati alle istanze congressuali, secondo il principio di libera elezione quanto all'elettorato attivo e passivo;
 - c) di accedere ai libri sociali, di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo settore, mediante richiesta da presentare al Presidente ovvero al Segretario Generale del rispettivo livello.
3. L'associato collettivo partecipa alle attività sociali dell'UISP attraverso il proprio legale rappresentante o persone delegate.
4. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 8 comma 11, tutti gli associati in regola con il tesseramento o con l'affiliazione e con il versamento delle quote associative.
5. Possono essere delegati ai Congressi dei livelli Territoriali, Regionali, Nazionale e/o essere eletti negli organi statutari dell'UISP solo associati persone fisiche maggiorenni in regola con il tesseramento. I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali previsti dallo Statuto del CONI.
6. Tutti gli associati sono tenuti:
 - a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti, del Codice Etico, delle deliberazioni assunte dagli organi statutari e del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI;
 - b) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'UISP o/e derivanti dall'attività svolta.

ARTICOLO 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di associato si perde per:
 - a) recesso;
 - b) decadenza per morosità deliberata dalla Giunta del livello Territoriale competente. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale UISP;
 - c) esclusione che potrà essere deliberata dal Collegio dei Garanti qualora venga constatato:
 - i. un comportamento contrastante con le norme di legge, con il codice penale, con le finalità e i principi dell'associazione, l'inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice Etico e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
 - ii. l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti, dal Codice Etico e dagli atti emanati dagli organi statutari dell'UISP, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dell'UISP;
 - iii. il verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo;
 - iv. l'aver fatto ricorso alla giustizia ordinaria senza aver espletato tutti i gradi della giustizia interna all'associazione per atti e/o fatti relativi alla vita associativa e alle regole interne dell'Associazione;
 - d) decesso.
2. Per gli associati collettivi costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato lo scioglimento o intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'UISP o con le norme di legge vigenti in materia.
3. La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli dell'Associazione e prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa. La perdita della qualifica di associato è notificata all'associato

collettivo cui eventualmente l'associato escluso appartenga, affinché quest'ultimo possa adottare tutti i provvedimenti consequenziali.

4. Le procedure della sospensione e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal Regolamento Nazionale.
5. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
6. Il socio escluso può ricorrere al Collegio dei garanti di secondo grado UISP e all'autorità giudiziaria.

TITOLO III – LIVELLI ORGANI E FUNZIONI

Capo I – I Livelli

ARTICOLO 11 – I LIVELLI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione Nazionale Uisp è articolata in livelli associativi:
 - a) Territoriale;
 - b) Regionale;
 - c) Nazionale.

I livelli associativi Regionale e Territoriale si definiscono Comitati.

2. I Comitati Regionali e Territoriali per essere definiti tali devono rispettare congrui parametri di riferimento, indicati dal Regolamento Nazionale, riguardanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) consistenza associativa;
 - b) consistenza attività organizzata;
 - c) rapporto tesserati/abitanti.
3. Le decisioni riguardo il conferimento della qualifica di Comitato Territoriale e Regionale sono di competenza del Consiglio Nazionale nel rispetto del Regolamento Nazionale. Per il Comitato Territoriale sentito il parere del Comitato Regionale competente.
4. Ciascun Comitato Regionale e Territoriale si costituisce in associazione, riconosciuta o non riconosciuta, adottando l'atto costitutivo e lo statuto-tipo elaborato dall'Associazione Nazionale, anche ai sensi dell'articolo 47, comma 5 del Codice del Terzo settore. Eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto debbono essere approvate, preliminarmente alla loro adozione, da parte della Giunta Nazionale.

Capo II – Le funzioni dei livelli associativi

ARTICOLO 12 – LE FUNZIONI E I COMPITI DEL LIVELLO TERRITORIALE

Il livello Territoriale, definito Comitato Territoriale, è la sede della promozione e dello sviluppo delle attività e delle politiche dell'Associazione, attraverso il più ampio coinvolgimento degli associati del territorio di riferimento. Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte regionali e nazionali. Per quanto di sua competenza applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dai livelli superiori. Rappresenta l'Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio di riferimento.

ARTICOLO 13 – LE FUNZIONI E I COMPITI DEL LIVELLO REGIONALE

Il, livello Regionale, definito Comitato Regionale, è la sede responsabile del confronto e della concertazione delle esigenze dei Comitati Territoriali di riferimento. Ha il compito di favorire l'applicazione delle scelte strategiche dell'Associazione sul territorio garantendo la coerenza tra principi, finalità e metodi. Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte nazionali applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dal livello superiore. Può proporre il commissariamento, sussistendone i presupposti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale, qualora i Comitati Territoriali non siano nelle condizioni di assolvere i compiti loro attribuiti. Rappresenta l'Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile regionale.

ARTICOLO 14 – LE FUNZIONI E I COMPITI DEL LIVELLO NAZIONALE

Il livello Nazionale è la sede responsabile della definizione dell'identità politica, culturale e organizzativa dell'Associazione e ne garantisce l'unità.

È la sede della sintesi e della elaborazione delle strategie di sviluppo dell'UISP. Nella sua azione di governo complessivo emette direttive e vigila sull'applicazione delle stesse e delle norme a tutti i livelli, interviene anche con poteri di surroga nei compiti non assolti dai livelli decentrati. Rappresenta l'Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile. Sostiene i Comitati Regionali nelle funzioni di verifica delle scelte nazionali al fine di garantire su tutto il territorio nazionale la coerenza tra principi finalità e metodi.

Capo III – I Regolamenti

ARTICOLO 15 – REGOLAMENTO

Il Consiglio Nazionale approva entro centoventi giorni dall'approvazione di modifiche statutarie il Regolamento Nazionale necessario a disciplinare e a dare piena attuazione alle previsioni statutarie.

ARTICOLO 16 – CODICE ETICO

1. Entro centottanta giorni dall'approvazione dello Statuto l'Associazione si dota di un Codice Etico Nazionale necessario a dare indicazioni circa i comportamenti deontologici degli associati.
2. Il Codice Etico Nazionale è approvato e modificato dal Consiglio Nazionale con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Capo IV – Gli Organi

ARTICOLO 17 – ORGANI

1. Sono organi dell'Uisp Nazionale e dei Comitati Territoriali e Regionali:
 - a) il Congresso;
 - b) il Consiglio;
 - c) il Presidente;
 - d) la Giunta;
 - e) il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Garanti di secondo grado (solo in ambito Nazionale);
 - f) l'Organo di controllo (solo in ambito Nazionale e Regionale), il quale al verificarsi dei presupposti previsti dal Codice del Terzo settore assume anche le funzioni previste per il Revisore legale.
2. L'associazione ispira il proprio ordinamento interno ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
3. Negli organi statuari dovrà essere perseguita una rappresentanza paritaria di genere e comunque nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.
4. Le variazioni degli organi statuari dei Comitati Regionali e Territoriali vanno trasmesse al Nazionale e al Comitato Regionale competente (in caso di Comitati Territoriali), secondo tempi e modalità stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 18 – IL CONGRESSO

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'Associazione.
2. I Congressi Regionali e Territoriali rappresentano le linee programmatiche ed operative del territorio di competenza. Essi si svolgono ordinariamente ogni quattro anni, entro il 15 del mese di marzo. I Congressi di livello inferiore devono necessariamente svolgersi prima di quelli dei livelli superiori con le seguenti modalità:
 - a) al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto i delegati eletti dai Congressi Regionali; al Congresso Regionale i delegati eletti dai Congressi Territoriali; al Congresso Territoriale i delegati eletti all'interno degli associati collettivi e nell'assemblea degli associati individuali non appartenenti ad associati collettivi;

- b) il calcolo dei delegati avviene per il livello Nazionale su base Regionale e a livello Regionale su base Territoriale.
3. Per il Congresso Nazionale il numero dei delegati è calcolato sulla base proporzionale di un delegato ogni 4.000 o frazione superiore a 2.000 associati; per quelli Regionali sulla base proporzionale di un rapporto non superiore a un delegato massimo ogni 2.000 o frazione superiore a 1.000 associati; per quelli Territoriali sulla base proporzionale di un rapporto non superiore a un delegato massimo ogni 400 o frazione superiore a 200 associati.
 4. Ogni associato collettivo, in regola con il versamento della quota di affiliazione da effettuarsi entro la data di convocazione del Congresso Territoriale, o nuovo socio collettivo, affiliato entro la data di convocazione del Congresso Nazionale, ha diritto al voto. Ha altresì diritto ad un voto nell'assemblea dei soci individuali ovvero nell'assemblea del socio collettivo, il socio persona fisica che abbia perfezionato il suo tesseramento entro la data di convocazione del Congresso Territoriale, ivi incluso il socio persona fisica che abbia compiuto il 16° anno di età con esclusivo riferimento all'elezione dei delegati al Congresso Territoriale. Prima del compimento del sedicesimo anno di età, il socio minorenni partecipa mediante uno dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sullo stesso.
 5. La delega è personale. In caso di indisponibilità a partecipare da parte di un delegato effettivo ad un Congresso, subentra il primo dei delegati supplenti. In caso di impedimento temporaneo di un delegato al Congresso Territoriale il delegato può delegare altro delegato. Ciascun delegato al Congresso Territoriale può rappresentare per delega al massimo 1 delegato.
 6. I Congressi ai livelli Nazionale e Regionale, sia in prima che in seconda convocazione, in seduta ordinaria, fatte salve le deroghe espressamente previste dallo Statuto, sono validi con la presenza di almeno la metà dei delegati. I Congressi a livello Territoriale, in seduta ordinaria, sono validi con la presenza di almeno la metà dei delegati in prima convocazione e di almeno un quarto, arrotondato per eccesso, in seconda convocazione.
 7. I Congressi ai livelli Nazionale e Regionale, sia in prima che in seconda convocazione, in seduta straordinaria, fatte salve le deroghe espressamente previste dallo Statuto, sono validi con la presenza di almeno il 60% dei delegati. I Congressi a livello Territoriale, in seduta straordinaria, sono validi con la presenza di almeno il 60% dei delegati in prima convocazione e di almeno un terzo, arrotondato per eccesso, in seconda convocazione.
 8. La convocazione del Congresso Nazionale straordinario è disposta dal Presidente su delibera del Consiglio Nazionale per procedere a rinnovi e integrazioni degli Organi Statutari e per le modifiche statutarie. La convocazione dei Congressi Regionali e Territoriali straordinari è disposta dal Presidente del rispettivo livello su delibera del competente Consiglio Regionale e Territoriale per procedere a integrazioni degli Organi Statutari e per le modifiche statutarie preliminarmente approvate da parte della Giunta Nazionale.
 9. Il Congresso si svolge secondo le regole stabilite dal Regolamento Nazionale.
 10. Il Congresso:
 - a) verifica i risultati conseguiti in relazione alle linee programmatiche;
 - b) definisce gli aggiornamenti delle linee di politica associativa;
 - c) elegge il Consiglio del rispettivo livello associativo;
 - d) elegge, in sede Nazionale, il Presidente Nazionale;
 - e) elegge in sede Nazionale il Collegio dei Garanti Nazionale;
 - f) elegge, in sede Nazionale, il Collegio dei Garanti Nazionale di secondo grado;
 - g) elegge l'Organo di controllo solo in ambito Nazionale e Regionale;
 - h) approva i programmi di indirizzo;
 - i) approva, in sede Nazionale, le modifiche statutarie.
 11. Gli organi statutari elettivi durano in carica quattro anni e i rispettivi componenti restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza, salvo i casi di decadenza anticipata. Il Presidente uscente resta in carica fino alla elezione del nuovo Presidente, o nomina del Commissario per i Comitati Regionali e Territoriali.

I componenti uscenti degli organi statutari elettivi restano in carica fino alla elezione dei nuovi componenti degli organi stessi o alla nomina del Commissario per i comitati Territoriali e Regionali. Le competenze esclusive dei diversi Organi statutari non sono delegabili.

12. Il Congresso viene convocato almeno 30 giorni prima dello svolgimento, mediante avviso pubblicato sul bollettino dell'ente e/o inserito nel sito internet ufficiale del Comitato per il livello Territoriale, mediante avviso pubblicato sul sito e/o inviato per posta semplice o elettronica ai delegati per i livelli Regionali e Nazionale.
13. Il Congresso è convocato dal Presidente su delibera del Consiglio Nazionale, la quale provvede altresì alla nomina della Commissione Verifica Poteri e a stabilire le modalità di convocazione dei Congressi Regionali e Territoriali. Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri ai vari livelli i candidati alle cariche associative degli stessi livelli.
14. Il Congresso delibera validamente a maggioranza di voti fatto salvo quanto indicato agli articoli 39 e 40 del presente Statuto.
15. È eletto al primo scrutinio Presidente Nazionale dell'UISP il candidato che ottiene almeno la metà più uno dei voti espressi. Se tale maggioranza non è conseguita o in caso di parità, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato la più elevata somma percentuale dei voti espressi.
16. Gli associati persone fisiche che intendono candidarsi alle cariche elettive al livello Territoriale devono formalizzare almeno otto giorni prima della data di svolgimento del Congresso la propria proposta, per le cariche a livello Regionale o Nazionale almeno venti giorni prima, secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale.
17. I delegati ai Congressi Nazionale e Regionali mantengono la carica per l'intero quadriennio. In caso di Commissariamento di un Comitato Regionale, la carica di delegato Regionale decade.

ARTICOLO 19 – IL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale, eletto dal Congresso, è il massimo organo di programmazione e di coordinamento dell'attività dell'associazione. È composto da ottanta componenti più il presidente. Esso è convocato dal Presidente; in seduta straordinaria per temi specifici, è convocato su richiesta di almeno 1/10 dei suoi componenti o della maggioranza dei componenti della Giunta.
2. In particolare il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti:
 - a) elegge la Giunta Nazionale;
 - b) elegge tra i propri componenti il Vicepresidente con funzioni vicarie rispetto al Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
 - c) approva annualmente il programma di attività ed il relativo bilancio di previsione;
 - d) approva annualmente il bilancio consuntivo;
 - e) procede, alla elezione straordinaria dei componenti del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Garanti di secondo grado nel caso venga a mancare il numero di componenti previsto dallo Statuto;
 - f) procede, alla elezione straordinaria dei componenti l'Organo di controllo e, al verificarsi dei presupposti di cui al codice civile, alla elezione straordinaria del Revisore legale o al conferimento dell'incarico ad una società di revisione legale nel caso in cui ciò si renda necessario;
 - g) nomina/revoca i componenti e i responsabili dei Settori di Attività previa consultazione, dei responsabili dei Settori di Attività del livello Regionale;
 - h) procede alla definizione e alla nomina/revoca degli incarichi di responsabilità.
3. Il primo Consiglio Nazionale, convocato dal Presidente Nazionale, si svolge entro 30 giorni dalla celebrazione del Congresso per eleggere la Giunta Nazionale e nominare il Segretario Generale.
4. Il Consiglio Nazionale è convocato con comunicazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data di svolgimento. In casi di necessità e urgenza il termine può essere ridotto a sette giorni.
5. Il Consiglio Nazionale, inoltre:
 - a) delibera le norme di tesseramento ed i relativi costi;
 - b) delibera annualmente in merito alle discipline sportive praticate;

- c) delibera in merito al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento dei Comitati Regionali e, sentiti i Comitati Regionali, dei Comitati Territoriali e, inoltre, ne definisce gli ambiti geografici di pertinenza;
 - d) indice il Congresso ordinario e quello straordinario;
 - e) approva eventuali accordi di natura federativa con altre associazioni;
 - f) delibera sulla costituzione e/o la propria adesione ad enti di carattere privato ed approva eventuali protocolli d'intesa;
 - g) nomina/revoca il Segretario Generale;
 - h) nomina/revoca il Responsabile della Gestione Amministrativa;
 - i) nomina/revoca il Procuratore Sociale Nazionale/Procuratore aggiunto/sostituti procuratori;
 - j) nomina/revoca il Comitato Etico;
 - k) approva il Regolamento Nazionale e il Codice Etico;
 - l) approva i Regolamenti Tecnici Nazionali dei Settori di Attività;
 - m) approva il Regolamento Formazione.
6. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo a seguito votazione contraria, il Consiglio Nazionale dovrà essere riconvocato entro e non oltre 30 giorni con all'ordine del giorno le deliberazioni conseguenti a tale mancata approvazione. L'eventuale reiterazione della delibera di non approvazione del bilancio provoca la decadenza della Giunta Nazionale, del Consiglio e del Presidente.
 7. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno il 50% del numero dei suoi componenti. Alle sedute del Consiglio Nazionale partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale e il Presidente dell'Organo di Controllo.
 8. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei voti favorevoli dei presenti salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
 9. In caso di decadenze o dimissioni dal Consiglio Nazionale si provvederà con la cooptazione di nuovi componenti tra i primi dei non eletti fino ad un massimo del 50% dell'originaria composizione del Consiglio. Nell'ipotesi in cui sia superata la quota del 50% di sostituzioni, si provvederà a convocare e celebrare entro 90 giorni il Congresso per l'elezione del nuovo Consiglio.
 10. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno.
 11. Il funzionamento del Consiglio Nazionale è disciplinato dal Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 20 – IL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale, eletto dal Congresso, è il massimo organo di programmazione e di coordinamento dell'attività dell'associazione nell'ambito territoriale di riferimento. È composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di otto ed un massimo di trentuno membri, in proporzione al numero degli associati, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale. Esso è convocato dal Presidente; in seduta straordinaria per temi specifici, è convocato su richiesta di almeno 1/10 dei suoi componenti o della maggioranza dei componenti della Giunta.
2. In particolare il Consiglio Regionale ha i seguenti compiti:
 - a) elegge, tra i propri componenti, il Presidente;
 - b) elegge la Giunta Regionale;
 - c) elegge tra i propri componenti il Vicepresidente con funzioni vicarie rispetto al Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
 - d) approva annualmente il programma di attività ed il relativo bilancio di previsione;
 - e) approva annualmente il bilancio consuntivo;
 - f) procede, alla elezione straordinaria dei componenti l'Organo di controllo Regionale e, al verificarsi dei presupposti di cui al codice civile, alla elezione straordinaria del Revisore legale Regionale o al conferimento dell'incarico ad una società di revisione legale nel caso in cui ciò si renda necessario;
 - g) nomina/revoca i componenti e i responsabili dei Settori di Attività Regionali previa consultazione, dei responsabili dei Settori di Attività del livello Territoriale;
 - h) procede alla definizione e alla nomina/revoca degli incarichi di responsabilità.

3. Il primo Consiglio Regionale si riunisce:
 - a) al termine del Congresso, presieduto dal Consigliere più "Anziano d'età", per eleggere il Presidente del Comitato Regionale;
 - b) entro 30 giorni dalla celebrazione del Congresso per eleggere la Giunta Regionale e nominare il Segretario Generale.
4. Il Consiglio Regionale è convocato con comunicazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data di svolgimento. In casi di necessità e urgenza il termine può essere ridotto a sette giorni.
5. Il Consiglio Regionale, inoltre:
 - a) delibera le modalità di tesseramento e le relative quote di competenza Regionale nell'ambito dei deliberati Nazionali;
 - b) esprime il parere in merito al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento dei Comitati Territoriali e, inoltre, riguardo gli ambiti geografici di pertinenza;
 - c) convoca il Congresso Regionale, sulla base della delibera del Consiglio Nazionale;
 - d) delibera sulla costituzione e/o la propria adesione ad enti a carattere privato ed approva eventuali protocolli d'intesa;
 - e) nomina/revoca il Segretario Generale;
 - f) nomina/revoca il Responsabile della Gestione Amministrativa.
6. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo a seguito votazione contraria, il Consiglio Regionale dovrà essere riconvocato entro e non oltre 30 giorni con all'ordine del giorno le deliberazioni conseguenti a tale mancata approvazione. L'eventuale reiterazione della delibera di non approvazione del bilancio provoca la decadenza della Giunta Regionale, del Consiglio e del Presidente e il conseguente commissariamento.
7. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno il 50% del numero dei suoi componenti stabilito all'atto della convocazione del Congresso. Alle sedute del Consiglio Regionale partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale e il Presidente dell'Organo di Controllo Regionale.
8. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei voti favorevoli dei presenti salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
9. In caso di decadenze o dimissioni dal Consiglio Regionale si provvederà con la cooptazione di nuovi componenti tra i primi dei non eletti fino ad un massimo del 50% dell'originaria composizione del Consiglio. Nell'ipotesi in cui sia superata la quota del 50% di sostituzioni si procederà al commissariamento.
10. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno.
11. Il funzionamento del Consiglio Regionale è disciplinato dal Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 21 – IL CONSIGLIO TERRITORIALE

1. Il Consiglio Territoriale, eletto dal Congresso, è il massimo organo di programmazione e di coordinamento dell'attività dell'associazione nell'ambito territoriale di riferimento. È composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di otto ed un massimo di trentuno membri, in proporzione al numero degli associati, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale. Esso è convocato dal Presidente; in seduta straordinaria per temi specifici, è convocato su richiesta di almeno 1/10 o della maggioranza dei componenti della Giunta.
2. In particolare il Consiglio Territoriale ha i seguenti compiti:
 - a) elegge, tra i propri componenti, il Presidente;
 - b) elegge la Giunta Territoriale;
 - c) elegge tra i propri componenti il Vicepresidente con funzioni vicarie rispetto al Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
 - d) approva annualmente il programma di attività ed il relativo bilancio di previsione;
 - e) approva annualmente il bilancio consuntivo;
 - f) nomina/revoca i componenti e i responsabili dei Settori di Attività Territoriali previa consultazione, delle affiliate;

- g) procede alla definizione e alla nomina/revoca degli incarichi di responsabilità.
3. Il primo Consiglio Territoriale si riunisce:
 - a) al termine del Congresso, presieduto dal Consigliere più "Anziano d'età", per eleggere il Presidente del Comitato Territoriale;
 - b) entro 30 giorni dalla celebrazione del Congresso per eleggere la Giunta Territoriale e nominare il Segretario Generale.
 4. Il Consiglio Territoriale è convocato con comunicazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data di svolgimento. In casi di necessità e urgenza il termine può essere ridotto a sette giorni.
 5. Il Consiglio Territoriale, inoltre:
 - a. delibera i costi di tesseramento nell'ambito dei deliberati Uisp Nazionale;
 - b. convoca il Congresso Territoriale, sulla base della delibera del Consiglio Nazionale;
 - c. delibera sulla costituzione e/o la propria adesione ad enti a carattere privato ed approva eventuali protocolli d'intesa;
 - d. nomina/revoca il Segretario Generale;
 - e. nomina/revoca il Responsabile della Gestione Amministrativa.
 6. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo a seguito votazione contraria, il Consiglio Territoriale dovrà essere riconvocato entro e non oltre 30 giorni con all'ordine del giorno le deliberazioni conseguenti a tale mancata approvazione. L'eventuale reiterazione della delibera di non approvazione del bilancio provoca la decadenza della Giunta Territoriale, del Consiglio e del Presidente e il conseguente commissariamento.
 7. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno il 50% del numero dei suoi componenti stabilito all'atto della convocazione del Congresso. Alle sedute del Consiglio Territoriale partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale e il Presidente dell'Organo di Controllo Regionale.
 8. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei voti favorevoli dei presenti salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
 9. In caso di decadenze o dimissioni dal Consiglio Territoriale si provvederà con la cooptazione di nuovi componenti tra i primi dei non eletti fino ad un massimo del 50% dell'originaria composizione del Consiglio. Nell'ipotesi in cui sia superata la quota del 50% di sostituzioni si procederà al commissariamento.
 10. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno.
 11. Il funzionamento del Consiglio Territoriale è disciplinato dal Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 22 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente a tutti i livelli ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione e gli sono attribuite le seguenti funzioni:
 - esercitare i poteri di ordinaria amministrazione nonché, previa delibera del Consiglio il potere di straordinaria amministrazione;
 - convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta, o in subordine proporre in apertura del Consiglio il Presidente del Consiglio;
 - proporre al Consiglio il Vicepresidente con funzioni vicarie;
 - proporre al Consiglio la nomina/revoca del Segretario Generale;
 - proporre al Consiglio la nomina/revoca del Responsabile della Gestione Amministrativa;
 - proporre al Consiglio Nazionale la nomina/revoca del Procuratore (Collegio) Sociale Nazionale (solo per il livello Nazionale);
 - coordinare le rappresentanze esterne del rispettivo livello associativo.
2. È ineleggibile nel ruolo di Presidente Nazionale, Regionale, Territoriale chi abbia già rivestito la medesima carica per due mandati; i mandati di durata inferiore ai due anni non saranno conteggiati.
3. In caso di impedimento temporaneo del Presidente le funzioni sono assunte dal Vicepresidente con funzioni vicarie.

ARTICOLO 23 – LA GIUNTA NAZIONALE

1. La Giunta Nazionale, eletta dal Consiglio Nazionale è organo di amministrazione dell'Associazione. La Giunta Nazionale è composta da 12 componenti più il Presidente.
2. La Giunta Nazionale:
 - a) indice il Consiglio;
 - b) dà attuazione alle delibere del Consiglio Nazionale;
 - c) coordina i lavori e l'iniziativa politica dell'Associazione e adotta tutti gli atti amministrativi e di governo necessari per il funzionamento della Associazione, in coerenza con il programma approvato dal Consiglio Nazionale e nomina/revoca i propri rappresentanti all'interno degli enti a carattere privato;
 - d) predispose il bilancio di previsione e quello consuntivo;
 - e) determina gli indirizzi e le politiche editoriali;
 - f) propone al Consiglio Nazionale i Settori di Attività e la relativa nomina/revoca dei componenti e dei responsabili;
 - g) delibera in merito ai poteri di surroga previsti dal precedente articolo 14.
3. La Giunta Nazionale, inoltre:
 - a) delibera l'entità e le modalità di trasferimento dei propri contributi pubblici ai livelli Territoriali nei limiti fissati dall'articolo 35 del presente statuto;
 - b) vigila sull'applicazione delle direttive, delibere e norme a tutti i livelli;
 - c) predispose la delibera, con efficacia immediata, e gli atti del Commissariamento, dei Comitati Regionali e Territoriali nonché delibera in merito alla revoca del riconoscimento di Comitato Territoriale o Regionale. Detta delibera dovrà comunque essere ratificata dal primo Consiglio Nazionale utile, in caso di mancata ratifica il provvedimento perde efficacia;
 - d) delibera nei confronti dei Comitati Regionali e Territoriali interventi di assistenza tecnica, nominando uno o più esperti in affiancamento degli organi statutari.
4. Le sedute della Giunta Nazionale sono valide con la presenza del 50% dei suoi componenti e le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Alle sedute della Giunta Nazionale partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.
5. Si riunisce almeno sei volte l'anno.
6. I componenti della Giunta Nazionale non possono svolgere più di tre mandati.
7. Il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 24 – LA GIUNTA REGIONALE

1. La Giunta Regionale, eletta dal Consiglio Regionale è organo di amministrazione dell'Associazione nell'ambito territoriale di riferimento. La Giunta Regionale è composta da un numero di componenti compreso tra un minimo di cinque ad un massimo di quindici, sulla base del numero degli associati, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale.
2. La Giunta Regionale:
 - a) indice il Consiglio;
 - b) dà attuazione alle delibere del Consiglio Regionale;
 - c) coordina i lavori e l'iniziativa politica della Associazione e adotta tutti gli atti amministrativi e di governo necessari per il funzionamento della Associazione, in coerenza con il programma approvato dal Consiglio Regionale e nomina/revoca i propri rappresentanti all'interno degli enti a carattere privato;
 - d) predispose il bilancio di previsione e quello consuntivo;
 - e) determina gli indirizzi e le politiche editoriali;
 - f) propone al Consiglio i Settori di Attività e la relativa nomina/revoca dei componenti e dei responsabili.
3. La Giunta Regionale, inoltre, per quanto di sua competenza applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dal livello superiore. E vigila sull'applicazione delle direttive, delibere e norme.
4. Le sedute della Giunta Regionale sono valide con la presenza del 50% dei suoi componenti e le delibere

sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Alle sedute della Giunta Regionale partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.

5. Si riunisce almeno sei volte l'anno.
6. I componenti della Giunta Regionale non possono svolgere più di tre mandati.
7. Il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 25 – LA GIUNTA TERRITORIALE

1. La Giunta Territoriale, eletta dal Consiglio Territoriale è organo di amministrazione dell'Associazione nell'ambito territoriale di riferimento. La Giunta Territoriale è composta da un numero di componenti compreso tra un minimo di tre ad un massimo di quindici, sulla base del numero degli associati, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale.
2. La Giunta Territoriale, a tutti i livelli:
 - a) indice il Consiglio;
 - b) dà attuazione alle delibere del Consiglio Territoriale;
 - c) coordina i lavori e l'iniziativa politica della Associazione e adotta tutti gli atti amministrativi e di governo necessari per il funzionamento della Associazione, in coerenza con il programma approvato dal Consiglio Territoriale e nomina/revoca i propri rappresentanti all'interno degli enti a carattere privato;
 - d) predispose il bilancio di previsione e quello consuntivo;
 - e) determina gli indirizzi e le politiche editoriali;
 - f) propone al Consiglio i Settori di Attività e la relativa nomina/revoca dei componenti e dei responsabili.
3. La Giunta Territoriale, inoltre, per quanto di sua competenza applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dai livelli superiori e vigila sull'applicazione delle direttive, delibere e norme.
4. Le sedute della Giunta Territoriale sono valide con la presenza del 50% dei suoi componenti e le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Alle sedute della Giunta Territoriale partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.
5. Si riunisce almeno sei volte l'anno.
6. I componenti della Giunta Territoriale non possono svolgere più di tre mandati.
7. Il suo funzionamento è disciplinato dal Regolamento Nazionale.

ARTICOLO 26 – IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il/la Segretario Generale svolge i compiti di direzione generale:
 - a) provvede al funzionamento e alla gestione organizzativa del rispettivo livello in base agli indirizzi degli Organi statuari dei quali predispose gli atti per la successiva approvazione;
 - b) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio e della Giunta del rispettivo livello, sovrintende alla verbalizzazione delle decisioni assunte e all'applicazione delle delibere approvate;
 - c) garantisce la funzionalità degli uffici e delle strutture del rispettivo livello e del personale;
 - d) vigila in raccordo con la Giunta sull'applicazione delle direttive, delibere e norme a tutti i livelli.
2. Resta in carica fino alla nomina del successore e decade a seguito di revoca deliberata dal Consiglio. In caso di revoca provvede al conseguente passaggio di consegne al nuovo nominato.

ARTICOLO 27 – RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA

1. Su decisione del rispettivo Organo statuario è ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Nazionale, Regionale, Territoriale e della Giunta Nazionale, Regionale, Territoriale si svolgano in videoconferenza.
2. Le riunioni svolte con collegamenti in Videoconferenza sono valide a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
3. L'avviso di convocazione dovrà indicare, tra l'altro, i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti

il Presidente e il Segretario Generale.

ARTICOLO 28 – DECADENZA E INTEGRAZIONE

1. I componenti degli Organi statutari elettivi a tutti i livelli cessano dalla carica nelle seguenti ipotesi:
 - a) impedimento definitivo del Presidente: decade l'intera Giunta, che rimane in carica solo per l'ordinaria amministrazione, e il Vicepresidente Vicario o in subordine il Consigliere Anziano per età provvede alla convocazione del Consiglio per la convocazione del congresso in caso di impedimento del Presidente Nazionale, o del Consiglio in caso di Presidente Regionale o Territoriale. Il nuovo Presidente deve essere eletto entro 90 giorni per il livello Nazionale e entro 30 per il livello Regionale e Territoriale;
 - b) dimissioni del Presidente: decade il Presidente e la Giunta, che rimane in carica per l'ordinaria amministrazione unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente Vicario o, in subordine, il Consigliere Anziano per età che procedono alla convocazione degli organi statutari competenti all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta, la cui elezione deve avvenire entro 90 giorni per il Nazionale e entro 30 giorni per i Comitati Regionali e Territoriali;
 - c) dimissioni contemporanee presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni della metà più uno dei componenti della Giunta: rimane in carica il Presidente il quale provvede all'ordinaria amministrazione ed alla convocazione degli organi statutari competenti per l'elezione della nuova Giunta entro 30 giorni.
2. I componenti del Consiglio a tutti i livelli decadono in caso di sei assenze anche non consecutive e nel caso di perdita della qualifica di socio.
3. L'integrazione dei componenti della Giunta può avvenire entro il 50% dei suoi componenti. La cooptazione avviene sulla base della graduatoria tra i primi dei non eletti. Qualora non sia possibile adottare tale procedura o ove sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, deve essere obbligatoriamente celebrato un Consiglio straordinario entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso la funzionalità.
4. La decadenza del Presidente e/o della Giunta non si estende né all'Organo di Controllo, né ai Collegi dei Garanti.

ARTICOLO 29 – L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo è composto, a livello Nazionale e Regionale, da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti. Il loro mandato è quadriennale, rinnovabile per non più di una volta.
2. All'Organo di controllo Regionale sono demandate le funzioni previste dal presente Statuto anche al riguardo dei rispettivi Comitati Territoriali secondo le indicazioni previste dal Regolamento Nazionale
3. L'Organo di controllo ha il compito di:
 - a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - b) controllare l'andamento amministrativo;
 - c) controllare la regolare tenuta della contabilità;
 - d) esercitare i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8 del Codice del Terzo Settore;
 - e) presentare annualmente al Consiglio competente una relazione d'accompagnamento al bilancio consuntivo;
 - f) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 16 del medesimo Codice.
4. Il funzionamento dell'Organo di controllo è disciplinato dal Regolamento Nazionale.
5. il Presidente dell'Organo di controllo è invitato, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio del livello di pertinenza. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Fatta eccezione per i casi in cui l'Organo di controllo sia obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo Nazionale ed il Presidente di quelli Regionali devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili. I rimanenti componenti degli Organi di controllo Regionali, in caso non posseggano detti requisiti, dovranno avere specifici requisiti di professionalità e competenza.
7. L'Organo di controllo Nazionale o Regionale, al verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore, assume le funzioni di Revisore legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti dell'Organo di controllo sono scelti fra gli iscritti al Registro dei revisori contabili.
8. L'Organo di controllo Regionale assume le funzioni di Revisore legale anche qualora si avverino i presupposti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore per uno o più Comitati Territoriali rispetto ai quali svolge la propria funzione.

ARTICOLO 30 – IL PROCURATORE SOCIALE

1. Il Procuratore Sociale è una persona fisica associata che non sia membro di alcun organo direttivo e non rivesta incarichi operativi a tutti i livelli della Associazione. Il suo mandato è quadriennale, rinnovabile per non più di una volta.
2. Al Procuratore Sociale compete promuovere giudizi riguardo le infrazioni dello Statuto e dei Regolamenti della UISP, nonché le infrazioni delle direttive degli organi statutari commesse dai tesserati e/o dagli affiliati a tutti i livelli e su controversie insorte tra organi statutari del livello Nazionale ed organi statutari appartenenti ai diversi livelli Regionali e Territoriali investendo il Collegio dei Garanti secondo le procedure indicate nel Regolamento Nazionale.
3. Il Consiglio Nazionale nomina/revoca il Procuratore Sociale.
4. In particolare il Procuratore Sociale Nazionale, può essere revocato dall'incarico previo richiamo, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo.
Il Procuratore Sociale Nazionale, nell'espletamento delle sue funzioni, può essere coadiuvato, da un Procuratore Aggiunto nonché fino a 3 Sostituti Procuratori, tutti nominati dal Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 31 – IL COLLEGIO DEI GARANTI E IL COLLEGIO DEI GARANTI DI SECONDO GRADO

1. Il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Garanti di secondo grado sono composti esclusivamente da persone fisiche associate che non siano membri di alcun organo direttivo e non rivestano incarichi operativi a tutti i livelli della Associazione.
2. Il loro mandato nel Collegio è quadriennale, rinnovabile per non più di due volte, ed è indipendente dalla permanenza in carica degli organi statutari che hanno nominato o eletto i giudici stessi.
3. Il Congresso Nazionale elegge il Collegio dei Garanti, composto da tre membri effettivi e due supplenti.
4. Il Congresso Nazionale elegge inoltre il Collegio dei Garanti di secondo grado, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
5. I componenti effettivi del Collegio eleggono al loro interno il Presidente e il segretario.
6. In caso di dimissioni o impedimento di un componente subentra il supplente più anziano per età.
7. I Collegi dei Garanti sono organi di giustizia interni all'Associazione con competenza a giudicare a tutti i livelli, con esclusione di ogni altra giurisdizione, in merito alle infrazioni dello Statuto, dei Regolamenti della UISP, incluso il commissariamento di cui all'articolo 34 del presente statuto, nonché alle infrazioni delle direttive degli organi statutari commesse dai tesserati e/o dagli affiliati.
8. Il Collegio dei Garanti decide su controversie insorte tra organi statutari del livello Nazionale ed organi statutari appartenenti ai diversi livelli Regionali e Territoriali, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro sessanta giorni.

9. Il Collegio dei Garanti Nazionale di secondo grado decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione, esclusivamente in merito a ricorsi avverso i provvedimenti assunti dal Collegio dei Garanti con decisione da depositarsi entro 60 giorni e con le procedure previste dal Regolamento Nazionale. Ha, altresì, funzioni consultive ed interpretative delle norme Statutarie e Regolamentari dell'Associazione.
10. Le controversie che contrappongano la UISP, o suoi organi statutari o livelli, a propri associati, non rientranti tra le competenze dei garanti, sono devolute ad un collegio arbitrale composto da tre componenti di cui due nominati dalle parti e il terzo di comune accordo dai primi due. In caso di mancato accordo la nomina è devoluta al Presidente del Collegio Nazionale dei Garanti di secondo grado.
11. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sono trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

TITOLO IV – SETTORI DI ATTIVITA'

ARTICOLO 32 – I SETTORI DI ATTIVITA'

1. I Settori di attività, istituite con delibera del Consiglio Nazionale, sono preposte allo sviluppo e alla gestione tecnica delle attività; ad esse sono affidate la ricerca e l'innovazione delle attività, la formazione di tecnici e dirigenti per gli ambiti di loro competenza.
2. Esse promuovono e partecipano alla progettazione di percorsi innovativi, con riferimento anche agli aspetti tecnici della disciplina o dell'attività relativa, e concorrono alla loro realizzazione, condividendone le responsabilità con gli organi statutari del rispettivo livello.
3. Nel rispetto dell'insediamento associativo, il Consiglio del rispettivo livello, Territoriale, Regionale e Nazionale nomina/revoca i componenti e i responsabili dei Settori di attività previo consultazione, delle affiliate per il livello Territoriale, e dei responsabili dei Settori di attività del livello inferiore per il livello Regionale e Nazionale.
4. Il Regolamento Nazionale deve altresì prevedere le modalità di funzionamento e la possibilità di formare Settori di attività con competenza interterritoriale. Non può essere nominato nel ruolo di Responsabile di settore di attività Nazionale, Regionale, Territoriale, chi sia stato incaricato per due mandati.
5. Per ogni settore di attività deve essere approvato un Regolamento Tecnico Nazionale coerente con i principi dell'Associazione. Tale Regolamento deve essere approvato dal Consiglio Nazionale.
6. Per ogni settore di attività deve essere istituito un organigramma tecnico e specifiche commissioni disciplinari quali istanze di giudizio per l'attività sportiva.
7. I livelli Regionali o Territoriali non possono emanare norme che siano in contrasto con il Regolamento Tecnico Nazionale di attività.
8. I Settori di attività non hanno autonomia finanziaria e patrimoniale né rappresentanza legale e giudiziale.

TITOLO V – ASSISTENZA TECNICA E COMMISSARIAMENTO

ARTICOLO 33 – ASSISTENZA TECNICA

1. La Giunta Nazionale, nell'adempimento della propria finalità di supporto di cui all'articolo 41, comma 3 lett. b) del Codice del Terzo settore, può disporre nei confronti dei Comitati Regionali e Territoriali un intervento di assistenza tecnica, mediante la nomina di uno o più esperti che affianchino, in una prospettiva collaborativa, gli organi statutari.
2. L'intervento di assistenza tecnica è disposto laddove la Giunta Nazionale rilevi, anche all'esito dell'attività di autocontrollo, sentito il Comitato Regionale per i Comitati Territoriali, la necessità di interventi correttivi volti a consentire il regolare funzionamento degli organi statutari, evitare o risolvere violazioni dello Statuto e delle altre fonti interne, nei casi in cui sia necessario operare un intervento per la regolare, sana e prudente

gestione economico-patrimoniale.

3. L'intervento di assistenza tecnica può anche essere richiesto da un Comitato.
4. L'intervento di assistenza tecnica è attuato mediante la nomina di uno o più esperti, scelti anche fra non associati, che per le loro competenze specifiche possano offrire un contributo alla risoluzione delle situazioni di cui al comma 2. La durata massima dell'intervento è di un anno.
5. Gli esperti nominati per l'intervento di assistenza tecnica riferiscono periodicamente alla Giunta Nazionale.
6. I Comitati che hanno richiesto, o nei cui confronti è disposto, l'intervento di assistenza tecnica hanno il dovere di tenere una condotta ispirata a trasparenza e leale collaborazione. Tali Comitati riferiscono nel merito alla Giunta Nazionale ed alla Giunta Regionale di competenza.
7. Nel Regolamento Nazionale sono stabiliti i presupposti e gli aspetti organizzativi ed economici dell'attivazione dell'Assistenza Tecnica.

ARTICOLO 34 – IL COMMISSARIAMENTO

1. I Comitati Regionali e i Comitati Territoriali possono essere commissariati per:
 - a) impossibilità di funzionamento degli organi statutari e/o per decadenza di un numero di componenti degli organi statutari tale da causare la mancanza del numero legale minimo;
 - b) gravi violazioni dello Statuto e/o dei Regolamenti compreso il mancato rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 4 del presente statuto ed in riferimento all'utilizzo della denominazione e dei segni distintivi dell'associazione;
 - c) mancata approvazione del bilancio consuntivo nei termini indicati dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale;
 - d) gravi casi di irregolarità amministrativa o contabile;
 - e) mancato assolvimento dei compiti previsti dagli articoli 12 e 13 dello Statuto.
2. La procedura di commissariamento per tutti i livelli, attivata secondo le competenze di cui agli articoli 19 e 23 dello Statuto, è disciplinata dal Regolamento Nazionale ed è dettata dalla necessità di garantire i principi di democrazia, partecipazione degli associati, trasparenza, efficienza, correttezza ed economicità di gestione dei livelli associativi. È assicurato, ove possibile, il contraddittorio con il Comitato Territoriale interessato.
3. Contro la delibera che stabilisce il commissariamento è possibile esclusivamente ricorrere al Collegio dei Garanti, che decide entro trenta giorni.
4. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.
5. Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti assumendo i poteri degli organi statutari che ha sostituito; risponde all'organo statutario che lo ha nominato.
6. Il commissario assume la legale rappresentanza e rappresenta a tutti gli effetti il Comitato commissariato e comunica o trascrive la propria nomina nei registri ove sia necessario indicare la legale rappresentanza dell'ente in forza della delibera di commissariamento. Ha i poteri assegnatigli dalla relativa delibera che, comunque, stabilisce la durata del commissariamento.
7. Il commissariamento non può avere una durata superiore ad un anno.

TITOLO VI – PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

Capo I – Patrimonio

ARTICOLO 35 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'Associazione nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo; i livelli Regionali e i livelli Territoriali hanno piena autonomia patrimoniale, negoziale e finanziaria, soggettività giuridica, e

rispondono, per quanto di rispettiva competenza, esclusivamente delle obbligazioni direttamente contratte.

2. È fatto divieto ad ogni livello dell'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si osserva l'articolo 8 del Codice del Terzo settore.
3. Le risorse provenienti dal contributo CONI devono essere ridistribuite al territorio almeno per il 40% con delibera della Giunta Nazionale annuale salvo diversa indicazione del CONI.

ARTICOLO 36 – FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Sono fonti di finanziamento, per quanto di rispettiva competenza del livello Nazionale, dei livelli Regionali e dei livelli Territoriali:
 - a) i proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
 - b) i proventi ricavati dalle attività svolte e dai servizi prodotti per il corpo sociale;
 - c) le quote associative, nonché i contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati;
 - d) i proventi derivanti da partecipazioni societarie;
 - e) le erogazioni, le oblazioni volontarie, i lasciti, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati.

Capo II - Esercizio sociale e Bilancio

ARTICOLO 37 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale a tutti i livelli ha inizio il 1 di settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.
2. Il bilancio consuntivo è approvato dal rispettivo Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno e deve essere redatto secondo i principi contabili economico patrimoniali.
3. A fronte di particolari ed inderogabili esigenze il bilancio consuntivo può essere approvato entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.
4. Il bilancio, è predisposto e redatto, per l'approvazione da parte degli organi statutari competenti, secondo lo schema approvato con apposito regolamento dal Consiglio Nazionale nel rispetto dell'articolo 13 del Codice del Terzo settore. Al bilancio consuntivo di ogni livello dell'Associazione è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso; il bilancio consuntivo deve essere corredato dalla relazione scritta dell'Organo di controllo competente secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, lett. e) del presente statuto.
5. Il bilancio consuntivo completo di tutti gli atti amministrativi e il bilancio preventivo, approvati dal rispettivo Consiglio devono essere trasmessi al livello Nazionale e Regionale (in caso di Comitati Territoriali) competente secondo tempi e modalità stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale.
6. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività di interesse generale previste dal presente statuto.
7. È fatto obbligo ad ogni livello di provvedere all'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo nei tempi e nei modi stabiliti dal Regolamento.
8. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre alla Giunta Nazionale del CONI, sono redatti nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'UISP, incluso un quadro prospettico delle articolazioni Territoriali. Il budget annuale ed il bilancio d'esercizio devono essere accompagnati da una relazione documentata circa l'utilizzo dei contributi del CONI.
9. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione predispone il bilancio sociale, nel rispetto delle linee guida ministeriali.

ARTICOLO 38 – TRASPARENZA

1. Le sedute di Giunta e di Consiglio dei livelli Territoriali, Regionali, Nazionale vengono verbalizzate secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale.

2. Le Delibere e i verbali di Giunta e di Consiglio e i bilanci a tutti i livelli sono liberamente consultabili dai relativi soci, previa richiesta di accesso agli atti da presentare al Segretario Generale.
3. In materia di trasparenza, oltre a quanto stabilito dalle norme di legge in merito ai relativi obblighi pubblicitari, il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative a tutti i livelli nonché l'eventuale bilancio sociale a tutti i livelli devono essere pubblicati sul sito sociale.

ARTICOLO 39 – MODIFICHE STATUTARIE

1. Lo Statuto dell'UISP può essere modificato unicamente dal Congresso Nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Lo Statuto dell'UISP e le relative modifiche sono sottoposte all'approvazione, ai soli fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI.

TITOLO VII – SCIoglimento - REVOCA QUALIFICA COMITATO

ARTICOLO 40 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'UISP può essere deliberato dal Congresso Nazionale in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione è nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.
3. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui sono devoluti, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore per fini sportivi, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 41 – RECESSO E REVOCA DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI COMITATO

1. È escluso il recesso dalla Rete Associativa Nazionale da parte del Comitato UISP che sia stato riconosciuto ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto.
2. Le decisioni riguardo la revoca del riconoscimento di Comitato Territoriale o Regionale sono di competenza del Consiglio Nazionale nel rispetto del Regolamento Nazionale. Per il Comitato Territoriale sentito il parere del Comitato Regionale competente.
3. La revoca del riconoscimento comporta l'inibizione all'utilizzo della denominazione UISP e del marchio, nonché l'esercizio di tutte le azioni a tutela dell'immagine e del patrimonio dell'Associazione.

TITOLO VIII – INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

ARTICOLO 42 – INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

1. È incompatibile la carica di Presidente Nazionale, Regionale, Territoriale, o di Responsabile di settore di attività con qualsiasi altra Presidenza o Responsabilità di settore di attività nell'ambito dell'Ente. Sono altresì incompatibili, se non in rappresentanza dell'Associazione, per il livello Nazionale, gli incarichi elettivi di pari livello presso gli organismi dirigenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e di organismi similari all'UISP. Sono, inoltre, incompatibili, a tutti i livelli gli incarichi elettivi e non, presso gli altri Enti di Promozione Sportiva.
2. La carica di componente degli organi eletti dal Congresso è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva congressuale di pari livello.
3. La carica di componente gli organi di controllo e garanzia è incompatibile con qualsiasi carica nell'ambito dell'UISP a tutti i livelli e con incarichi elettivi e non presso gli organismi dirigenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e presso altri organismi similari all'UISP a tutti i livelli.

4. Il rapporto di lavoro subordinato con l'Associazione è incompatibile con l'appartenenza ai Consigli e agli altri organi al medesimo livello. Nel Regolamento Nazionale sono definiti i criteri e le regole di tali rapporti.
5. La carica di Presidente a ciascun livello è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva in organismi sportivi riconosciuti dal CONI (FSN, DSA, EPS, AB).
6. Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con l'UISP, il CONI e ogni altro organismo riconosciuto dal CONI stesso.
7. La carica di Presidente Nazionale, Regionale, Territoriale, e di componente la Giunta Nazionale, Regionale, Territoriale, non può essere ricoperta da chi ha riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 43 – NORME TRANSITORIE

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione.
2. Sino all'approvazione del Regolamento Nazionale e del Codice Etico previsti dagli articoli 15 e 16 del presente Statuto restano in vigore, per quanto applicabile, il Regolamento Nazionale e il Codice Etico in vigore alla data di approvazione del presente Statuto.
3. Il prossimo Congresso elettivo avrà luogo entro il 15 marzo 2021.
4. Gli organi Nazionali, Regionali e Territoriali in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza, assumendo le funzioni ed esercitando i poteri previsti nel presente statuto. I Commissari dei Comitati Territoriali in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino allo svolgimento del Congresso.
5. I Comitati Territoriali e i Comitati Regionali riconosciuti dal Consiglio Nazionale Uisp alla data di approvazione del presente Statuto mantengono il riconoscimento di Comitato UISP e il relativo ambito geografico di pertinenza sino al rinnovo/revoca/modifica dello stesso.
6. La Direzione assume, ai diversi livelli, la denominazione di Giunta, assumendo ed esercitando le funzioni previste nel presente statuto dagli articoli 23, 24 e 25.
7. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 6, comma 4, L. n. 8/2018 i membri della Giunta Nazionale, delle Giunte Regionali e delle Giunte Territoriali in carica alla data di entrata in vigore della predetta legge possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.
8. Il Collegio dei Revisori contabili assume, ai diversi livelli, la denominazione di Organo di controllo, assumendo ed esercitando le funzioni previste nel presente statuto.
9. Il Presidente del Consiglio, ai diversi livelli ove eletto, resta in carica sino al termine del mandato attuale.
10. Il Responsabile Organizzazione assume, ai diversi livelli ove nominato, la denominazione di Segretario generale, assumendo ed esercitando le funzioni previste nel presente statuto.
11. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, sono convocati i Congressi Regionali ed i Congressi Territoriali, al fine di approvare il proprio statuto entro il termine di cui all'articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore. A tale scopo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 6 del presente statuto, i Congressi Regionali e Territoriali sono validi, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei delegati presenti.
12. Ai fini della convocazione dei Congressi Regionali e dei Congressi Territoriali, di cui all'articolo 18 comma 12, i termini di convocazione dei Congressi Regionali e Territoriali di cui al comma 11 del presente articolo sono ridotti alla metà.
13. Ai Congressi Regionali di cui al comma 11 del presente articolo partecipano i soci delegati e le Commissioni Verifica Poteri nominate ai precedenti Congressi Regionali, qualora abbiano mantenuto ininterrottamente il

tesseramento fino alla data di convocazione del congresso Regionale medesimo.

14. Ai Congressi Territoriali di cui al comma 11 del presente articolo partecipano i soci delegati e le Commissioni Verifica Poteri nominate ai precedenti Congressi Territoriali, qualora abbiano mantenuto ininterrottamente il tesseramento fino alla data di convocazione del congresso territoriale medesimo.
15. Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Nazionale Uisp, deliberando a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, può modificare lo stesso esclusivamente in recepimento di norme inderogabili che ne rendano obbligatorio l'adeguamento.